PETROCELTIC ITALIA srl

Istanza di Permesso di Ricerca per Idrocarburi
“d 151 D.R-.EL”

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

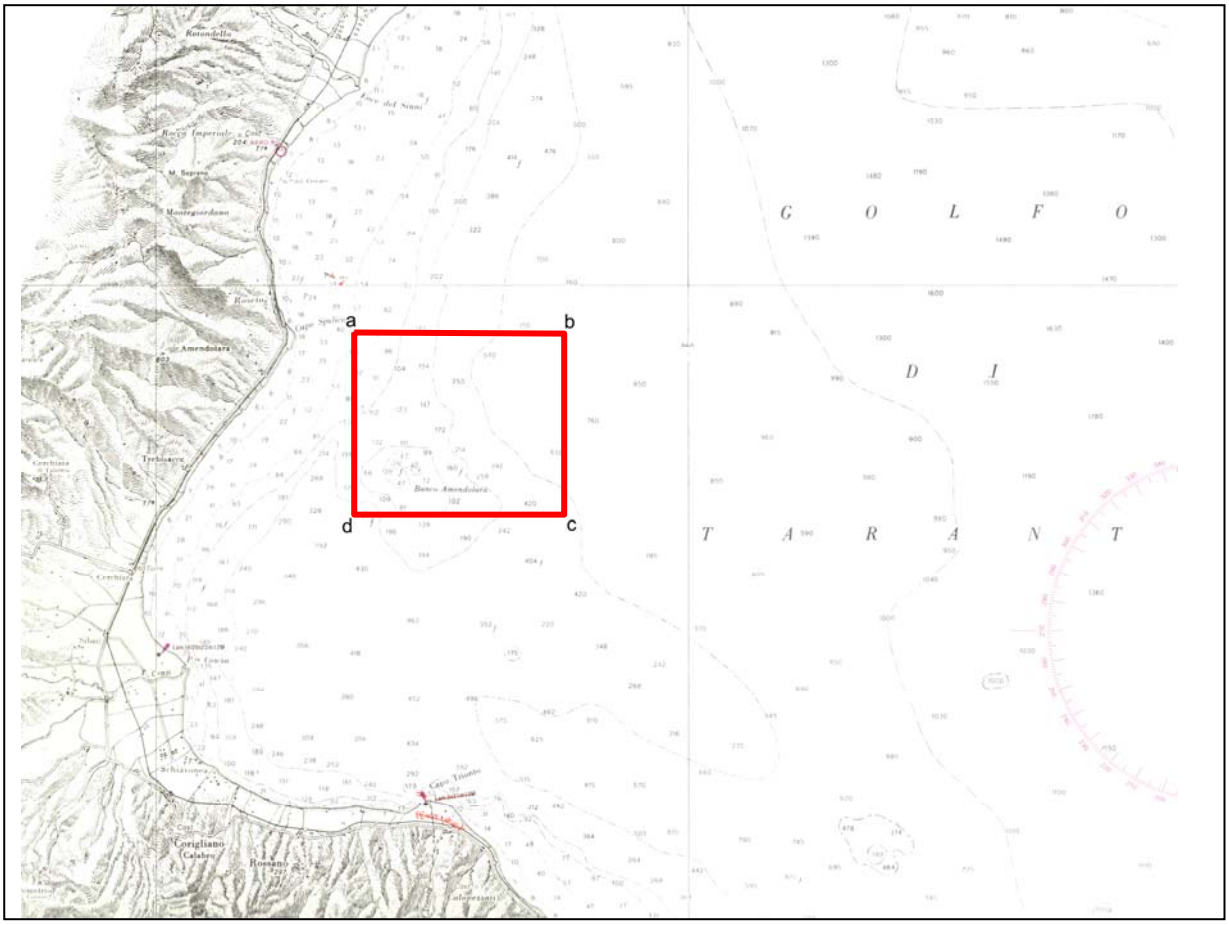

Elaborato da PEAL Petroleum srl

Il presente documento costituisce il "**Quadro di Riferimento Programmatico**" **dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) per l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi preventivamente denominato "d 151 DR-EL",** ubicato nel Golfo di Taranto.

Il documento, sviluppato secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (D.L. n. 152 del 3/04/2006 e D.L. n.4 del16/01/2008 riguardanti la regolamentazione delle procedure di compatibilità ambientale e le emanazioni delle norme tecniche e regolamentari di attuazione della V.I.A.) ha lo scopo di fornire indicazioni sulle motivazioni del progetto di ricerca e sulle possibili interazioni tra l'intervento proposto e gli obiettivi degli strumenti normativi e di pianificazione vigenti evidenziando anche i rapporti di coerenza tra il progetto stesso e l'attuale situazione energetica nazionale.

1. POLITICA ENERGETICA IN EUROPA

Gli obiettivi principali della politica energetica dell'Unione Europea sono:

- garantire la disponibilità fisica e costante dei prodotti energetici sul mercato ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori, nel rispetto dell'ambiente e nell'ottica dello sviluppo sostenibile;
- riequilibrare il rapporto tra domanda ed offerta.

Per raggiungere tali obiettivi la strategia è articolata su:

- riduzione degli sprechi;
- raddoppio entro il 2010 della quota di energie rinnovabili nel bilancio energetico (da 6% a 12%);
- recupero di una quota di autonomia energetica anche attraverso lo sfruttamento del carbone (abbondantemente presente nei paesi appartenenti all'Unione Europea) e del nucleare;
- predisposizioni di metodologie comuni a tutti i paesi per la risoluzione dei problemi relativi al comparto energetico – ambientale;
- sviluppo di una politica dei trasporti che permetta qualità dei servizi, sicurezza ed elevate prestazioni.

Il progetto esplorativo sul permesso di ricerca in oggetto risulta in linea gli obiettivi della politica energetica europea, in quanto può incrementare lo sfruttamento di risorse energetiche nazionali, limitando la dipendenza energetica dai paesi extracomunitari.

2. SETTORE ENERGETICO NAZIONALE

In Italia la valorizzazione delle risorse interne di idrocarburi è stata e continua a rappresentare un obiettivo centrale della politica energetica, in seguito alla storica dipendenza del Paese dalle importazioni di petrolio e di gas naturale.
In particolare, da un punto di vista programmatico, l'importanza strategica del contributo delle fonti energetiche nazionali alla copertura dei consumi è stata ribadita nel Documento conclusivo della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente (Roma, Novembre 1998) che ha implicitamente riproposto una delle principali linee programmatiche indicate dal P.E.N. (Piano Energetico Nazionale) del 1988.
Per quanto riguarda il petrolio, negli ultimi anni si è registrata una progressiva riduzione dei consumi di tale fonte energetica (solo nel 2008 si è avuto un +3,6% rispetto al 2007) e, quindi, delle importazioni, a fronte di una produzione nazionale che si è mantenuta pressoché costante o in lieve

crescita grazie al contributo dei giacimenti della Val d'Agri. La produzione nazionale al 2009 copre poco più del 5,3% della domanda complessiva di petrolio.

Bilancio del petrolio
(migliaia barili/giorno)

	1998	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Produzione nazionale	108	86	78	65	84	90	111	125	125	125	100	87
Consumi	1.941	1.891	1.854	1.837	1.870	1.873	1.794	1.755	1.732	1.676	1.736	1.630
Rapporto produzione/consumi	6%	5%	4%	4%	5%	5%	6%	7%	7%	7%	6%	5%

Con riferimento al gas naturale, la domanda è invece cresciuta con un trend significativo fino al 2005 comportando un costante incremento della dipendenza dalle importazioni, dovuto al progressivo declino della produzione nazionale.
Dal 2006 ad oggi si è avuto un calo nei consumi con un -8% nel 2009 rispetto all'anno precedente.

Bilancio del gas naturale
(miliardi m³)

	1997	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Produzione nazionale	19,2	18,9	17,4	16,6	15,5	14,3	13,9	13,0	12,1	11,0	9,7	9,2	8,1
Importazioni nette	39,0	42,7	49,5	58,8	54,8	58,1	62,1	67,2	73,1	77,0	74,0	76,8	69,2
Variazione scorte	0,4	-1,0	-1,2	4,5	-1,2	1,4	-1,4	-0,1	-1,1	3,5	-1,3	-1,2	0,8
Disponibilità lorda	**57,8**	**62,6**	**68,1**	**70,9**	**71,5**	**71,0**	**77,4**	**80,3**	**86,3**	**84,5**	**85,0**	**84,8**	**78,1**

In tale contesto il progetto di ricerca nel permesso in oggetto è in linea con gli obiettivi strategici della politica energetica nazionale, promuovendo lo sviluppo delle risorse nazionali di petrolio e quindi contribuendo a limitare la dipendenza energetica dai paesi esteri.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

Nel seguito sono analizzate le indicazioni delle norme di maggior interesse per il progetto in esame, in particolare:
Normative internazionali

- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (firmata nel 1982 e ratificata dall'Italia in legge n.2 del 2/12/94) – Ha lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi e, in particolare inserisce tra le misure di tutela, la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione.

In particolare gli aspetti trattati dalla convenzione riguardano la definizione delle responsabilità degli Stati costieri, degli arcipelaghi, degli Stati continentali e la definizione del regime giuridico per le seguenti zone marine:

Mare Territoriale: i cui limiti sono misurati a partire dalla linea di bassa marea e si estendono in larghezza fino ad un limite non superiore alle 12 miglia nautiche. Lo Stato costiero ha diritti sovrani nel mare territoriale, nello spazio aereo sovrastante e nel relativo fondo marino e al suo sottosuolo;

Zona Contigua, definita come la zona fino a 24 miglia nautiche dalla linea di bassa marea. In tale zona lo Stato costiero esercita il controllo necessario per prevenire e punire violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione;

Zona Economica Esclusiva, è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente e si estende sino a 200 miglia nautiche. All'interno della zona lo Stato costiero gode di diritti sovrani nelle masse d'acqua sovrastanti il fondo marino, sul fondo marino e nel relativo sottosuolo ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche e non biologiche, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti, la giurisdizione in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, la ricerca scientifica in mare e la protezione e conservazione dell'ambiente marino;

Piattaforma Continentale, comprende il fondo ed il sottosuolo marini che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il suo prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino alle 200 miglia nautiche dalla linea di base, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore;

Alto Mare, comprende tutte le aree marine non incluse nella Zona Economica Esclusiva, nel Mare Territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago

Area Internazionale dei Fondi Marini, è rappresentata dal fondo del mare, degli oceani e relativo sottosuolo, all'esterno dei limiti della giurisdizione nazionale ed è insieme alle sue risorse patrimonio comune dell'Umanità

Il permesso di ricerca in oggetto rientra nel Mare Territoriale ed è compito esclusivo dello Stato autorizzare e regolamentare l'attività di ricerca nell'area.

- Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento, adottata nel 1976 ed entrata in vigore il 12/2/78, formalizza il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo. L'Italia ha ratificato la Convenzione in legge n.30 del 11/1/79.
  Dei 6 protocolli che la Convenzione ha originato, solo 2 sono attualmente in vigore e pertanto divenuti legge dello Stato:
  Protocollo SPA (Specially Protected Areas) e Biodiversità (dal 12/12/99) – relativo alle zone particolarmente protette e di diversità biologica nel Mediterraneo
  Protocollo Emergenze (dal 17/3/04) – riguardante la Cooperazione nella prevenzione all'inquinamento prodotta da navi, in caso di emergenza e nella lotta all'inquinamento del Mediterraneo

Le leggi nazionali precedenti in applicazione dei due protocolli di cui sopra sono rispettivamente la Legge 979/82 (Disposizioni per la difesa del mare), la Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette) e la Legge 349/86 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)

- Convenzione di Londra del 2 novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, che può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78).
  La convenzione definisce norme per la progettazione delle navi e delle loro apparecchiature, stabilisce il sistema dei certificati e dei controlli e richiede agli Stati di provvedere per le aree di raccolta e per l'eliminazione dei rifiuti oleosi e dei prodotti chimici. Il trattato riguarda tutti gli aspetti tecnici dell'inquinamento ad eccezione dello scarico dei rifiuti in mare. Si applica a tutte le categorie di navi, ma non all'inquinamento dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse minerario del fondo marino.
  La convenzione individua anche una serie di aree speciali, incluso il Mediterraneo, soggette a particolari prescrizioni e limitazioni degli scarichi.
  L'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione internazionale con la legge n.662 del 29/09/1980 (Marpol 73). L'attuazione del regime di prevenzione è avvenuto con la legge n.979 del 31/12/1982 sulla Difesa del Mare che vieta a tutte le navi di versare idrocarburi o altre sostanze nocive nelle acque territoriali o interne al nostro Paese. La stessa legge impone anche alle navi italiane di non scaricare in mare tali sostanze anche al di fuori delle acque territoriali italiane.
  Con riferimento al progetto esplorativo nel permesso in oggetto,nell'Annesso V, Allegato I, Norma 21 della legge 662/80 (requisiti speciali per piattaforme di perforazione e altre piattaforme) si riporta che le piattaforme di perforazione fisse o galleggianti impegnate nella perforazione e coltivazione delle risorse minerarie presenti al di sotto dei fondali marini devono rispettare le prescrizioni previste per navi non petroliere con tonnellaggio maggiore o uguale a 400 tonnellate. Per tali tipi di navi è ammesso lo scarico a mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi all'interno di aree speciali e per un contenuto di idrocarburi senza diluizioni, non superiore a 15 ppm.
  Nell'Annesso AF, l'Allegato IV (Norme 2 e 8) norma il trattamento delle acque usate e consente lo scarico diretto a mare previa trattamento (triturazione e disinfezione) mediante un dispositivo di trattamento approvato e certificato. Nel caso in esame di reflui civili (w.c., lavandini, docce, cambusa) sono trattati con un impianto di depurazione omologato R.I.N.A. prima dello scarico a mare e, comunque, rilasciati in mare ad una distanza da terra pari circa 60km (quindi al di sopra delle 12 miglia).
  Nell'Annesso AH, l'Allegato V norma lo scarico dei rifiuti solidi, in particolare vieta lo scarico dei materiali plastici e disciplina lo smaltimento di tali rifiuti sulla base delle caratteristiche e della zona interessata (fuori zona speciale / dentro zona speciale).
  Nel caso specifico, essendo tutto il Mediterraneo (come il Mar Rosso, Mar Baltico e Mar Nero) classificato come zona speciale in quanto particolarmente vulnerabile da punto di vista del potenziale inquinamento da scarico di sostanze oleose, i rifiuti alimentari verranno triturati e sminuzzati e quindi scaricati in mare ad una distanza dalla costa maggiore di 12 miglia. Conformemente a quanto stabilito dalla convenzione nessun altro rifiuto verrà scaricato (materiale plastico, materiale galleggiante per rivestimenti di imballaggi, carta, stracci, metalli, bottiglie, terraglie e scarti simili, sia triturati che non.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

Nel seguito si riportano alcuni strumenti normativi di rilevanza nazionale, attinenti con il progetto di ricerca in esame:

Legge 9 Gennaio 1991, No. 9

La Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991 "*Norme per l'Attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale: Aspetti Istituzionali, Centrali Idroelettriche ed Elettrodotti, Idrocarburi e Geotermia, Autoproduzione e Disposizioni Fiscali*" disciplina il settore idroelettrico, idrocarburi, geotermico, l'autoproduzione di energia elettrica e la realizzazione di elettrodotti. Nell'ottica di promuovere il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale la legge introduce agevolazioni finanziarie per lo sviluppo di tecnologie, processi e prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante ed a maggior sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche. In particolare la legge riporta:

· norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti (Titolo I, Articoli 1 e 2);

· norme relative al **settore degli idrocarburi** e della geotermia, con particolare riferimento a:

1. **ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi** in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale (Titolo II, Capo I, Articoli da 3 a 14),
2. ricerca e coltivazione geotermica (Titolo II, Capo II, Articolo 15),
3. nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e autorizzazione di opere minori (Titolo II, Capo III, Articoli da 16 a 19);

· norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli Enti Locali (Titolo III, Articoli da 20 a 24);

· disposizioni fiscali (Titolo IV, Articoli da 25 a 32);

· disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, Articoli da 33 a 35).

All'Articolo 2, la Legge No. 9/1991 prevede l'applicazione della procedura di VIA ad una serie di opere tra cui **le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.**
Per quanto concerne le attività e le opere inerenti **la prospezione**, **la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi**, la Legge No. 9/1991 disciplina le norme in merito alla concessione dei relativi permessi (Articoli da 3 a 11) in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale. Per quanto riguarda, in particolare**, il permesso di ricerca**, in base all'Articolo 5 esso *"è esclusivo ed è accordato, sentita la Regione o la Provincia Autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino"*.
Secondo l'Articolo 6 comma 2 "*l'area del **permesso di ricerca** deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati"*.

L'Art. 6 riporta inoltre indicazioni relative al **conferimento del permesso di ricerca ed alla sua durata**. In particolare, ai commi 4, 5, 6, è stabilito che "*la durata del permesso è di sei anni ed il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia.*
La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno". In base al comma 10 "*qualora nel corso del* ***permesso di ricerca*** *le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti o limitazioni che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico può disporre con Decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi*".
È prevista infine (Art. 6, comma 11) **la revoca del permesso di ricerca** ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico – monumentale, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della Legge No. 24 del 7 Agosto 1990.
L'Articolo 9 riporta le disposizioni generali relative alla **concessione di coltivazione**. In particolare al comma 1 è stabilito che "*al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo–mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto*".

Decreto Legislativo 112/98 (Riforma Bassanini e Riforma dell'Art. 117 della Costituzione

In attuazione del processo di decentramento amministrativo, vanno ricordati il D.Lgs 112/98 "*Conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in Attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, No. 59*", successivamente modificato e integrato dal D.Lgs 29 Ottobre 1999, No. 443, che in base al principio di sussidiarietà ha trasferito molte funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali e la Legge Costituzionale 3/01 che ha modificato il Titolo V della parte seconda della Costituzione. Da tali riforme emerge la forte tendenza normativa ad attribuire nuove competenze alle Regioni anche nel campo dell'energia, per cui è necessario affrontare anche con logiche locali il problema della pianificazione energetica. Con i Decreti legislativi "*Bassanini*" del 1998/1999 ed il decentramento amministrativo di compiti e funzioni alle Regioni le cose sono cambiate per i seguenti aspetti:

· la competenza amministrativa relativa alla materia dell'upstream è stata conservata allo Stato (e cioè al MSE), ma per le attività sulla terraferma il MSE deve svolgere tali funzioni d'intesa con le Regioni interessate: l'intesa deve essere raggiunta secondo modalità procedimentali che sono state emanate nell'aprile 2001 attraverso uno specifico Accordo, raggiunto in seno alla Conferenza Permanente Stato/Regioni tra il Ministro dello Sviluppo Economico ed i Presidenti delle Regioni;

· inoltre, la competenza in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale per le attività di upstream sulla terraferma è stata altresì delegata alle Regioni. Infine con Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001 è stato modificato il Titolo V della Costituzione e, in particolare, l'articolo 117 per cui, in atto, l'intera materia dell'energia (che ricomprende anche l'upstream degli idrocarburi) rientra tra le materie di legislazione concorrente, mentre, in precedenza, la stessa materia era soggetta alla legislazione esclusiva dello Stato.

Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625 (Rilascio Esercizio Autorizzazioni)

Il Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625 "*Attuazione della direttiva 94/22 CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi*" è stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale No. 239 del 14 Dicembre 1996. Tale decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana e contiene, tra le altre, le seguenti indicazioni:
· disciplina dei titoli (Titolo I, Capo II);
· disposizioni comuni alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi (Titolo I, Capo III);
· armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione (Titolo I, Capo IV);
· cessazione dei regimi di esclusiva (Titolo II, Capo I);
· apertura delle aree residue a terzi (Titolo II, Capo II).

Il D.Lgs 625/96, in attuazione della Direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e con riferimento agli aspetti di interesse, modifica ed integra la Legge 9 Gennaio 1991, No. 9 (si veda il Paragrafo 2.2.2); in particolare, relativamente al conferimento e all'esercizio delle concessioni di coltivazione stabilisce che:

· la durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale è di venti anni;
· l'estensione della concessione non può superare i 150 km2;
· dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164 (Liberalizzazione del Mercato del Gas)

A livello europeo la liberalizzazione del settore del gas è stata avviata dalla Direttiva 98/30/CE recepita in Italia dal Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale. La direttiva 98/30/CE è stata recentemente abrogata dalla direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003, con lo scopo di accelerare e migliorare i processi di liberalizzazione in atto. In attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Il testo di legge definisce le finalità della liberalizzazione del mercato interno al gas naturale e le norme relative alle varie problematiche connesse alle fasi di seguito descritte:
· approvvigionamento (Titolo II, dall'Art. 3 all'Art. 7);
· trasporto e dispacciamento (Titolo III, dall'Art. 8 all'Art. 10);
· stoccaggio (Titolo IV, dall'Art. 11 all'Art. 13);
· distribuzione e vendita (Titolo V, dall'Art. 14 all'Art. 18);
· norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza (Titolo VI, dall'Art. 19 all'Art. 21);
· accesso al sistema (Titolo VII, dall'Art. 22 all'Art. 27);
· organizzazione del settore (Titolo VIII, dall'Art. 28 all'Art. 32);
· condizioni di reciprocità (Titolo IX, dall'Art. 33 all'Art. 35).

Approvvigionamento

Il problema dell'approvvigionamento si articola attraverso due filoni: l'importazione del gas naturale, liberalizzata, e la coltivazione, che resta sottoposta a concessione, anche se in un'ottica di incentivazione sia dell'attività di ricerca, sia dello sfruttamento dei giacimenti marginali (al fine di incrementare in prospettiva le produzioni di gas naturale nazionale). L'attività di prospezione viene quindi disciplinata, regolamentando l'accesso e l'utilizzo comune di infrastrutture minerarie da parte di più titolari di concessione di coltivazione.

In particolare, la Legge stabilisce:

· disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas (Articolo 4);

· misure per incentivare la coltivazione di giacimenti marginali (Articolo 5);

· criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture minerarie per la coltivazione (Articolo 6);

· indicazioni per la razionalizzazione delle infrastrutture minerarie per la coltivazione (Articolo 7).

Con riferimento alle disposizioni per l'incremento delle risorse nazionali (Articolo 4), la Legge stabilisce che **l'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi, è libera** e che l'esecuzione di tali rilievi geofisici è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) e delle autorità competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo non risulta possibile per la loro intervenuta marginalità economica, o per i quali è possibile, con l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al MSE un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalità (Articolo 5). Per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture minerarie, l'Articolo 6 della Legge stabilisce che i titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi danno accesso alle proprie infrastrutture minerarie per la coltivazione e ai servizi connessi ad altri titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale.
L'accesso è dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni:

· disponibilità della relativa capacità di trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo futuro dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione;

· rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia;

· compatibilità della composizione chimica del gas naturale e dei composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche;

· compatibilità con le norme di sicurezza mineraria;

· rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato.

Inoltre (Articolo 7) i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione dei rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e gestire in comune tutte o parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di coltivazione. Dal punto di vista finanziario si evidenzia che, a valere su un fondo alimentato dalle royalties, sono previsti incentivi e agevolazioni per:

· l'attività di prospezione geofisica relativa a nuovi giacimenti;

· la coltivazione di giacimenti marginali.

Legge 23 Agosto 2004, No. 239 (Riordino del Sistema Energetico)

La Legge 23 Agosto 2004, No. 239 "*Riordino del Sistema Energetico, nonché Delega al Governo delle Disposizioni Vigenti in Materia di Energia*" è costituita da un articolo unico di 121 commi ed è finalizzata alla riforma ed al complessivo riordino del settore dell'energia; in particolare la Legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dalle Regioni e dagli Enti Locali, si propone il raggiungimento degli obiettivi seguenti (Comma 3):

· *a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;*

· *b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);*

· *c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;*

· *d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;*

· *e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse;*

· *f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;*

· *g)* ***valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;***

· *h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;*

· *i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;*

· *l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;*

· *m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;*

· *n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.*

Nel seguito del paragrafo vengono integralmente riportati i commi che contengono indicazioni aventi specifico riferimento alle **attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi:**

· comma 2, lettera c – le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, **coltivazione**, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge;

· comma 3, lettera g – tra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese rientra la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

· comma 7 lettera n – le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

· comma 77 – il permesso di ricerca e la **concessione di coltivazione** degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 624;

· comma 78 – il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 Agosto 1990, No. 241;

· comma 79 – la procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, No. 241.

· comma 80 – nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di cui all'Articolo 4 del Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625;

· comma 81 – nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti;

· comma 82 – gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. **Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di variante urbanistica;**

· comma 83 – le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente;

· comma 84 – il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la Regione e gli Enti Locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15% di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione.

Decreto Ministeriale 26 Aprile 2010 (Disciplinare Tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale)

Il Decreto raccoglie in un unico disciplinare le normative già definite con i precedenti Decreti Legge e definisce i seguenti punti:

- Il permesso di ricerca a mare è accordato con decreto DGRIME, ai sensi all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, modificato dall'articolo 79 della legge 20 agosto 2004, n. 239, e per ultimo modificato dal comma 34 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, a seguito di un procedimento unico così articolato:
- il titolare dell'istanza di permesso di ricerca, dopo il parere favorevole del CIRM, sottopone il programma dei lavori di ricerca a verifica di assoggettabilità ambientale presso l'autorità competente nel più breve tempo possibile, e comunque entro 90 giorni dalla data della suddetta comunicazione;
- la Divisione VI dell'UNMIG acquisisce i pareri delle amministrazioni statali interessate ai sensi del comma 34 dell'articolo 27 della legge 99/2009, l'esito della procedura di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. Sulla base degli atti conclusivi della conferenza dei servizi la Divisione VI predispone il decreto di conferimento entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso;

- il decreto è notificato al titolare, alla Sezione competente, alle Regioni ed ai comuni interessati ed è pubblicato nel B.U.I.G. e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 14 ter comma 10 della legge 241/90, nel Bollettino regionale e su un quotidiano a diffusione nazionale;
- Il permesso di ricerca consente lo svolgimento di attività consistenti in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi, la cui autorizzazione viene rilasciata ai sensi del comma 80 della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede:
    a) il titolare provvede alla presentazione dell'istanza alla Sezione competente e alla Divisione VI;
    b) la Direzione U.N.M.I.G. provvede alla pubblicazione dell'istanza nel B.U.I.G.;
    c) il programma di perforazione viene sottoposto a valutazione di impatto ambientale presso l'autorità competente dal titolare nel più breve tempo possibile dopo la presentazione dell'istanza alla Sezione e comunque non oltre 180 giorni da tale data;
    d) la Sezione acquisisce i pareri delle amministrazioni statali interessate;
    e) la Sezione, a seguito dell' acquisizione dell'esito positivo della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii da parte dall'amministrazione statale competente, rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dal perfezionamento dell'istruttoria. L'autorizzazione, che può prevedere particolari condizioni e/o prescrizioni, viene notificata al richiedente e alla Divisione VI.
    f) l'autorizzazione è pubblicata nel B.U.I.G. e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell' articolo 14 ter comma 10 della legge 241/90, su un quotidiano a diffusione nazionale.

In sintesi è possibile riassumere i principali impatti della legge sulle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi in Italia:

· si conferma il regime giuridico per le attività E&P.

· tra gli obiettivi di politica energetica del Paese trova posto la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la ricerca e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

· è di fatto confermata la competenza esclusiva dello Stato per le attività offshore, mentre i compiti e le funzioni amministrative per la terraferma sono esercitati dallo Stato di intesa con le Regioni;

· è introdotto un nuovo sistema procedurale semplificato per le istanze di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi.

Gli aspetti sopra menzionati sono assolutamente in coerenza con la realizzazione del progetto di ricerca di idrocarburi nel permesso oggetto del presente studio.

La realizzazione di una nuova scoperta di petrolio potrebbe inoltre contribuire ad una minore dipendenza dalle importazioni estere.

Pertanto, il **progetto in esame risulta in linea con i principi e le linee di sviluppo del settore definiti dal governo e espressi nell'ambito della Legge Comunitaria 2004 (Legge 62/2005)**.